

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Modifica della DGR n. 1000 del 01 agosto 2022 “L.r. n. 7/95, art. 30 -Calendario venatorio regionale 2022/2023”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche – SDA PU dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche – SDA PU e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di modificare il Calendario Venatorio 2022-2023, stabilendo le seguenti date di chiusura della caccia, per il corrente anno venatorio, secondo le indicazioni dell’ISPRA, riferite alle rispettive specie:
- Beccaccia: 31 dicembre 2022;
 - Turdidi - Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*): 10 gennaio 2023;
 - Acquatici - Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*), Folaga (*Fulica atra*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Alzavola (*Anas crecca*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Moretta (*Aythya fuligula*), Canapiglia (*Mareca strepera*): 20 gennaio 2023;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di stabilire che le modalità di prelievo restano invariate rispetto a quanto riportato negli allegati A) – B) – C) alla DGR n. 1000/2022.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm. e ii.;
- Legge 2/12/2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;
- Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;
- Documento “ Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001;
- Revisione 2021 documento “ Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU”:
 - *Volume 1 “ Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”;*
 - *Volume 2 “ References provided by the Member States for the reported periods”;*
 - *Species accounts.*
- Documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e ss.mm. e ii.;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
- Corte Costituzionale: sentenza n. 69/2022 (G.U. 16 marzo 2022);
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.
- Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015”;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);
- D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zone di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;
- D.A. n. 108 del 18.02.2020 "Piano Faunistico-Venatorio Regionale" D.G.R. n. 904 del 18/07/2022 Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2022/2023
- PARERE 85/22 della II Commissione assembleare permanente Sviluppo economico formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario - 4839|28/07/2022|CRMARCHE|P
- DGR 1000 del 01 agosto 2022 " L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2022/2023"
- TAR Marche: Decreto Cautelare N. 00300/2022 REG.PROV.CAU. del 29/08/2022
- TAR Marche: Ordinanza: n. 00343/2022 REG.PROV.CAU n. 00524/2022 Reg Ric del 15.09.2022 - Decreto Cautelare N. 00300/2022 REG.PROV.CAU. del 29/08/2022
- Consiglio di Stato: Ordinanza n. 05340/2022 in sede giurisdizionale (Sezione Terza) N. 05340/2022 REG.PROV.CAU. N. 07861/2022 REG.RIC
- DGR n. 1495 del 15 novembre 2022 "Adeguamento della DGR n. 1000 del 01 agosto 2022 "L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2022/2023" in ottemperanza all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 05340 del 14 novembre 2022

Motivazione

Con DGR n. 1000 del 01.08.2022 è stato approvato il calendario venatorio 22/23 comprensivo degli allegati (in seguito CV 2022/23):

- Allegato A) Calendario Venatorio Regionale Marche 2022-2023
- Allegato B) Prescrizioni sito specifiche derivanti dalla procedura di valutazione di incidenza al piano faunistico venatorio, recepite nel calendario venatorio regionale 2022-2023
- Allegato C) Tavole cartografiche 1:25.000 dei valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna (bocca trabaria, passo carosina, fossato di vico) posti in divieto di esercizio venatorio per una distanza di 1.000 metri dagli stessi a partire dalla stagione venatoria 2021-2022.

Le Associazioni WWF Italia Onlus, L.I.P.U. Odv, L.A.C. Odv, Lav Onlus (in seguito Associazioni ricorrenti), hanno presentato ricorso al TAR Marche per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della DGR n. 1000/2022 relativa all'approvazione del CV 2022/23 (numero di registro generale 524 del 2022).

Con Decreto del Presidente del TAR Marche (N. 00300/2022 REG.PROV.CAU.) è stata accolta parzialmente l'istanza di misure cautelari con la sospensione del prelievo in *preapertura della caccia per le specie "germano reale", "alzavola" e "marzaiola" (1 settembre 2022) e "quaglia" (11 settembre 2022).*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con Ordinanza n.343/2022 il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Sezione Prima, camera di consiglio del 14/9/2022, pubblicata il 15/9/2022, respingeva l'istanza cautelare nel ricorso n. 524/2022, fissando all'11 gennaio l'udienza per la trattazione del ricorso nel merito, per le seguenti motivazioni riferite agli aspetti in cui il Calendario Venatorio si discosta dal parere dell'ISPRA:

a.1.) prelievo della specie Combattente.

Al riguardo il parere ISPRA reca una motivazione generica, non sufficiente a superare le puntuali motivazioni esposte dalla Regione nel Calendario, mentre il dato numerico riportato a pag. 12 del ricorso (100-200 esemplari) è estrapolato ad arte dal contesto dell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia e non rappresenta la popolazione "residente" in Italia nella stagione venatoria;

a.3.) apertura della caccia, per alcune specie, dalla terza settimana di settembre.

Al riguardo si osserva come non appaia rispondente al vero la censura secondo cui la Regione si è basata su dati più risalenti rispetto a quelli valutati dall'ISPRA, visto che questa amministrazione ha tenuto conto anch'essa degli aggiornamenti 2021 dei c.d. "Key Concepts" (per cui, in parte qua, si è di fronte a due valutazioni di merito, fra le quali, in assenza di vizi palesi, prevale quella dell'amministrazione precedente);

a.4.) giornate aggiuntive di caccia.

In parte qua, in effetti, lo stesso parere dell'ISPRA riconosce che la Regione ha già inviato i dati relativi ai prelievi delle specie cacciabili, mentre la richiesta di una diversa aggregazione di tali dati è stata formulata solo in sede di parere e dunque ben potrà essere soddisfatta non appena la Regione avrà elaborato i dati in argomento;

a.5.) previsione di date diversificate per la chiusura.

Al riguardo rileva il fatto che la Regione, come confermato dalla tabella riportata alle pagg. 4 e 5 della D.G.R. n. 1000/2022, ha tenuto conto dei periodi di inizio della migrazione prenuziale e di termine della fase riproduttiva in base alla revisione sessennale dei c.d. Key Concepts elaborata nel 2021.

Pertanto la predetta Ordinanza del TAR confortava le scelte adottate dalla Regione nell'elaborazione del CV 2022/23, legittimando la DGR 1000/2022 che manteneva quindi la sua efficacia.

Le Associazioni ricorrenti il 15 ottobre 2022, quindi 30 giorni dopo l'ordinanza del TAR Marche, presentavano istanza al Consiglio di Stato (numero di registro generale 7861 del 2022) per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 343/2022, resa tra le parti.

Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 05340 pubblicata il 14 novembre 2022 sul ricorso n. 7861/2022 ha accolto l'istanza cautelare in primo grado, in riforma dell'ordinanza impugnata, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Gli aspetti trattati dal Consiglio di Stato nel dispositivo dell'Ordinanza sono riferiti a quanto le appellanti deducono:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

a) sarebbe erronea l'ordinanza appellata nella parte in cui non ha rilevato l'illegittimità dell'impugnato Calendario Venatorio, che ha consentito il prelievo della specie Combattente,

Questo aspetto perde efficacia allo stato attuale considerato che la caccia al Combattente si è conclusa al 31 ottobre scorso, rimarcando che il TAR Marche aveva comunque disposto di non dar seguito al ricorso e quindi consentendo il prelievo sino a tale termine.

b) sotto diverso profilo, le appellanti, dopo aver riconosciuto l'improcedibilità in sede cautelare delle statuizioni relative all'anticipata apertura della caccia, rispetto alle statuizioni relative alla tempistica di chiusura della caccia lamentano la N. 07861/2022 REG.RIC. violazione del principio di precauzione per effetto della elusione dei dati rinvenuti dal Key Concepts 2021 sui quali si sarebbe formata l'avveduta prognosi di ISPRA sia alla stregua dei divieti di caccia nei periodi di migrazione ovvero di riproduzione che alla stregua dei pericoli di "confusione" e "perturbazione", tanto più che la Regione non avrebbe prodotto alcuno studio a supporto delle proprie scelte;

Al fine di adottare quanto indicato dal Consiglio di Stato su questo aspetto, ovvero applicando i termini di precauzione indicati dall'ISPRA, con parere ns protocollo n. 0835792 del 28.06.22, così come già stabilito dalla DGR n. 1495 del 15 novembre 2022, e a seguito di appropriata valutazione tecnico-giuridica emerge quanto segue:

- **il prelievo della Beccaccia, deve aver termine**, rispetto ai termini indicati dal CV 2022/23, **al 31 dicembre 2022**, in quanto seppur nel parere reso dall'ISPRA si prospetta la possibilità di chiudere la caccia al 10 gennaio 2023 ma a condizione che venga effettuata *un'analisi dei dati dei capi abbattuti e il monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione preenziale*, requisiti che attualmente non possono essere soddisfatti ma che si provvederà sin dalla corrente stagione venatoria a dar corso a quanto indicato.
- come indicato dall'ISPRA **il termine di chiusura della caccia di Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*) viene individuato nel 10 gennaio 2023;**
- **il termine di chiusura della caccia delle specie acquatiche**, individuate in **Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Folaga (*Fulica atra*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Alzavola (*Anas crecca*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Moretta (*Aythya fuligula*), Canapiglia (*Mareca strepera*), viene stabilito nel 20 di gennaio 2023.** Rispetto alle date di prelievo venatorio delle specie acquatiche va evidenziato che l'ISPRA individua una data unica di chiusura della caccia non tanto per coerenza con le decadi di inizio della migrazione così come stabilite nei Key concepts 2021, ma per ridurre il rischio di confusione del prelievo tra le varie specie (*lookalike*). Infatti come evidenziato nella seguente tabella solo n. 3 specie iniziano la migrazione prima della II decade di gennaio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Famiglia	Specie	INIZIO MIGRAZIONE PRENUZIALE	
		Mese	decade
Anatidi	Fischione	Feb	III
	Canapiglia	Gen	III
	Alzavola	Gen	II
	Germano reale	Gen	I
	Codone	Gen	III
	Marzaiola	Feb	I
	Mestolone	Feb	I
	Moriglione	Feb	I
	Moretta	Mar	I
Rallidi	Porciglione	Feb	III
	Gallinella d'acqua	Gen	III
	Folaga	Gen	III
Scolopacidi	Frullino	Gen	I
	Beccaccino	Feb	I

c) parimenti sarebbero illegittime, per violazione del principio di precauzione, le determinazioni regionali nella parte in cui hanno previsto giornate aggiuntive di caccia nonostante la Regione non avesse trasmesso informazioni specifiche, relative al prelievo sulle specie migratrici nelle ulteriori giornate previste onde comprendere appieno l'effettivo impatto dell'attività venatoria aggiuntiva.

Con la DGR n. 1495 del 15 novembre 2022 è stato già tempestivamente dato corso a quanto fa riferimento in merito l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 05340 del 14 novembre 2022

Il giorno 6 dicembre si è svolto l'incontro con le associazioni venatorie alle quali è stata presentata la proposta della presente deliberazione. Tutte le associazioni con eccezione della Federaccia hanno preso atto della proposta in accordo con la regione di adeguarsi al parere ISPRA secondo quanto indicato nella ordinanza del Consiglio di Stato di cui sopra. La Federaccia ha comunicato la propria contrarietà ribadendo i motivi che ritiene ancora sussistenti e che sono già esposti nella impugnazione del calendario venatorio con riferimento alle date di chiusura di cui al ricorso n.5308/2022.

L'atto viene firmato quale responsabile del procedimento dal dirigente Andrea Bordoni in sostituzione di Massimo Pensalfini attualmente in malattia - Numero di protocollo univoco del certificato (PUC) 333425951 Data Visita 05/12/2022.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra considerato si propone di adottare la presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICHE VENATORIE E ITTICHE – SDA PU

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche – Sda Pu, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il sostituto del direttore del Dipartimento
Lorenzo Bisogni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

